





Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

Punto 7 Odg Criteri di Selezione del POR Campania FSE 2014-2020

Comitato di Sorveglianza POR Campania FSE 2014-2020

Seduta del 25 novembre 2015







Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

POR FSE CAMPANIA 2014-2020 CRITERI DI SELEZIONE

1. Premessa

Il presente documento definisce i criteri che la Regione Campania intende adottare per la selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE nel periodo di programmazione 2014/2020, nel pieno rispetto della normativa vigente, comunitaria, nazionale e regionale e di quanto previsto dal Programma Operativo Regionale "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020- CCI 2014IT05SFOP020.

Le procedure, il modello e i criteri di seguito descritti rappresentano una proposta dinamica, suscettibile di possibili integrazioni e modificazioni volte a soddisfare le esigenze al momento non percepite che potrebbero emergere in fase di attuazione del POR, ovvero la necessità di adeguamenti alla normativa vigente.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il Comitato di sorveglianza ha il compito di esaminare ed approvare la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni da finanziare nell'ambito del Programma Operativo.

In base all'art. 125 dello stesso Regolamento, l'Autorità di Gestione elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

- garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- siano non discriminatori e trasparenti;
- tengano conto dei principi generali relativi alla promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione e sviluppo sostenibile.

In attuazione del principio di unitarietà della programmazione, i criteri e le modalità delineate in questo documento relativamente alle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE, costituiranno riferimento per tutte le operazioni che saranno promosse direttamente dalla Regione Campania o dagli Organismi Intermedi individuati per l'attuazione del PO FSE 2014-2020. In tal modo si intende garantire che le operazioni finanziate a valere sul Programma siano selezionate in funzione del grado di capacità delle stesse di perseguire gli obiettivi specifici del POR.

2. Il Programma Operativo FSE 2014 / 2020 della Regione Campania: criteri generali per l'adozione delle procedure di attuazione

La Regione Campania ha elaborato il proprio "Programma Operativo FSE 2014-2020" (di seguito: "P.O. Campania FSE 2014-2020" o "Programma"), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)5085 del 20 luglio 2015.









Il Programma si attua attraverso l'azione di diverse istituzioni e soggetti cui sono attribuiti specifici compiti e responsabilità in funzione delle diverse operazioni che saranno promosse.

Accanto agli interventi rivolti alle persone (con particolare attenzione ai soggetti in condizioni di svantaggio), il PO FSE 2014-2020 prevede l'attuazione di interventi finalizzati a sostenere e qualificare il processo di trasformazione in atto nei sistemi di Istruzione- Formazione-Lavoro, così da favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, aumentare le opportunità di impiego e reimpiego, sostenere la crescita del tessuto produttivo locale.


In linea con gli obiettivi della nuova programmazione FSE, il PO Campania si pone i seguenti obiettivi:

- sostenere l'accesso e la permanenza nel mercato del lavoro della popolazione che presenta bassi tassi di occupazione, ovvero i giovani, le donne, gli inoccupati e i disoccupati di lunga durata, oltreché i lavoratori che sono a rischio di disoccupazione;
- promuovere strumenti di inclusione attiva dei soggetti svantaggiati, a partire dal sostegno alle persone ed alle famiglie in difficoltà con particolari fragilità sociali e economiche, anche attraverso il rafforzamento della gestione dei servizi per la non autosufficienza e la prima infanzia;
- contrastare la dispersione scolastica, migliorando le prospettive occupazionali per chi completa il ciclo di studi e migliora le sue competenze professionali;
- rafforzare il sistema del riconoscimento delle competenze maturate anche in contesti non formali ed informali, avviando sistemi di certificazione utili alla spendibilità sul mercato del lavoro delle abilità e conoscenze comunque acquisite, aggiornando il sistema regionale delle qualifiche professionali e della certificazione delle competenze in linea con il sistema nazionale.

Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso un complesso di azioni riconducibili a 12 Priorità di intervento, in particolare:

- 8.i Accesso all'occupazione
- 8.ii Occupazione giovanile
- 8.iv Occupazione femminile
- 8.v Adattabilità
- 8.vii Istituzioni mercato del lavoro
- 9.i Inclusione attiva
- 9.iv Accesso ai servizi
- 9.vi Sviluppo locale
- 10.i Riduzione abbandono scolastico
- 10.iii Formazione permanente
- 10.iv Sistemi d'istruzione e formazione









Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

11.i Capacità istituzionale pubblica Amministrazione

Inoltre, elementi fondamentali del processo di attuazione del PO FSE 2014-2020 sono:

- la definizione di obiettivi operativi e attività finalizzate in modo evidente e misurabile all'attuazione del Programma;
- •l'attivazione di un sistema di valutazione e controllo finalizzato a seguire e misurare il raggiungimento degli obiettivi definiti e l'efficienza del sistema;
- •la predisposizione o l'aggiornamento di standard relativi all'offerta (standard formativi, standard di servizio, ecc.) e ai soggetti attuatori (standard di accreditamento e performance), finalizzati a garantire qualità e affidabilità di interventi e soggetti.

Di seguito, si elencano gli orientamenti che, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, e in funzione del raggiungimento degli obiettivi del PO FSE 2014-2020, sono alla base della costruzione di strumenti e procedure di attuazione:

•Processi di programmazione fondati su accordi negoziali fra istituzioni, autonomie funzionali e partenariato socio economico, in una logica di governance allargata.

L'attività di preparazione del Programma Operativo è stata basata su un ampio coinvolgimento del partenariato istituzionale, economico e sociale. La Giunta Regionale, con la D.G.R. n. 142 del 27/05/2013, ha approvato il processo attuativo delle attività di concertazione con le strutture regionali e con le forze sociali ed economiche del partenariato, nella predisposizione e condivisione dei programmi.

Per quanto concerne le fasi di attuazione, gestione, controllo e valutazione del PO FSE, l'Amministrazione regionale adotterà una strategia di coinvolgimento, in accordo con quanto previsto dal Codice Europeo di condotta sul partenariato.

• Processi di valutazione fondati su finalizzazione, chiarezza e completezza delle informazioni.

Ad una programmazione per obiettivi e risultati fa da contrappeso un sistema di valutazione ampio, ricorsivo, basato su criteri e indicatori funzionali all'attuazione del Programma; come richiesto dai documenti di orientamento comunitario in materia, particolare attenzione verrà prestata alla verifica dei risultati raggiunti con l'attuazione delle diverse azioni. Gli esiti dei processi di valutazione costituiscono un ulteriore riferimento per l'assegnazione delle risorse.

•Processi di attuazione fondati su procedure e strumenti improntati al principio della massima trasparenza ed efficacia per gli utenti finali e per il sistema.

Come previsto dal P.O. FSE 2014/2020, la Regione è impegnata a snellire e semplificare le procedure e gli strumenti di intervento dando attuazione, anche in questo ambito, al principio della centralità della persona e dell'orientamento al risultato dell'intervento regionale. Progettazione degli avvisi, sistema di monitoraggio, controlli di I livello, acquisizione della documentazione amministrativa sono alcune delle aree di criticità riscontrate durante la programmazione 2007-2013, rispetto alle quali la Regione intende intervenire secondo le modalità definite dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA).









3. Contesto normativo e programmatorio di riferimento

I principali riferimenti normativi e programmatori alla base del presente documento sono i seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- •Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- •Regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- •Delibera Giunta Regionale n. 527/2013 che ha approvato il "Documento Strategico Regionale per la politica di coesione programmazione 2014/2020";
- •Decisione C (2014) n. 8021 del 29 ottobre 2014 che approva determinati elementi dell'accordo di partenariato con l'Italia;
- Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- •Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- •Decisione C(2015)5085 del 20 luglio 2015 che approva il POR Campania FSE 2014/2020;
- •Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) e s.m.i.;
- •Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Delibera di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 di presa d'Atto del P.O. FSE 2014/2020. Inoltre, sono stati presi in considerazione gli elementi di seguito rappresentati:







Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

- •quanto indicato dal Programma Operativo in termini di azioni ("Descrizione della tipologia e degli esempi delle azioni da sostenere e del loro contributo atteso agli obiettivi specifici") e di principi guida ("Principi guida per la selezione delle operazioni"), anche nell'ottica dei cambiamenti attesi e degli obiettivi strategici a monte dello stesso e degli indicatori di risultato, di output e dei target del performance framework;
- •la Strategia regionale approvata con la D.G.R. n. 527 del 9.12.2013;
- •le indicazioni ed eventuali vincoli rilevati in sede di elaborazione del Rapporto di Valutazione Ex Ante del Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione Campania;
- •le scelte operative già effettuate nell'ambito della programmazione POR FSE 2007-2013 per ambiti ed interventi analoghi, dopo averne valutata la pertinenza e l'applicabilità con la strategia e gli obiettivi dell'attuale Programmazione;
- •i principi trasversali di parità tra uomini e donne, non discriminazione e di sviluppo sostenibile.

4. Le modalità di accesso ai finanziamenti

Per le attività in cui il PO FSE Campania 2014/2020 si concretizza, l'accesso ai finanziamenti può avvenire attraverso le procedure di seguito descritte. Tali procedure devono assicurare coerenza tra il processo di programmazione e il processo di selezione delle operazioni. A tal fine, nella predisposizione degli avvisi/bandi si individuano, sulla base degli obiettivi della programmazione, gli oggetti e i criteri di valutazione funzionali al processo di selezione; gli stessi oggetti e criteri indicati negli avvisi/bandi saranno di riferimento nella costruzione della griglia di valutazione delle operazioni.

Inoltre, la Regione assicura che gli avvisi/bandi saranno adottati in conformità alla normativa vigente in materia, conterranno una chiara descrizione della procedura di selezione utilizzata, in conformità con gli obiettivi del PO, individueranno i diritti e i doveri dei beneficiari; inoltre, saranno adeguatamente pubblicizzati al fine di raggiungere tutti i potenziali beneficiari.

L'accesso ai finanziamenti può avvenire:


1. attraverso avvisi pubblici

Queste procedure sono adottate sia nel caso di finanziamento di attività e servizi (formazione, orientamento, accompagnamento, ecc.) che le persone richiedono direttamente ad un soggetto attuatore sia nel caso di attività e servizi che un soggetto attuatore propone.

2. attraverso gare d'appalto

Per l'affidamento di appalti pubblici, l'Autorità di Gestione del PO promuoverà le diverse operazioni in coerenza con quanto previsto e disciplinato dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici, e nel rispetto delle direttive comunitarie e nazionali (Decreto Legislativo 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti), ivi compresa la giurisprudenza europea in materia.









Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

L'AdG tiene altresì conto delle pertinenti regole del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della Comunicazione interpretativa della Commissione sul diritto comunitario applicabile agli appalti non disciplinati, o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici, C(2006)3158 del 24 luglio 2006, della Comunicazione della Commissione sugli appalti pubblici per un ambiente migliore, C(2008)400 del 17 luglio 2008, e di ogni altra normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

3. attraverso accordi conclusi fra pubbliche amministrazioni

Per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi, senza espletare le normali procedure di gara, nel rispetto della Direttiva 2014/24/UE, che ha disciplinato l'istituto della collaborazione orizzontale fra amministrazioni, e dell'art. 15 legge 241/90.

4. attraverso affidamenti alle società "in house providing"

L'AdG procede agli acquisti diretti di servizi dalle società in house senza ricorrere ad appalto pubblico in ottemperanza all'art. 12 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/02/2014, n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici che esclude, dall'ambito di applicazione della norma, le pubbliche amministrazioni che acquistano servizi dalle proprie società "in house". L'automatica esecutività di tale prescrizione è disposta dal parere del Consiglio di Stato n. 298/2015 del 30 gennaio 2015.

Per quanto riguarda i termini, le condizioni, e i costi saranno esplicitati da apposite convenzioni stipulate dalla Regione Campania con la società in house.


5. Organismi Intermedi e modalità di accesso ai finanziamenti

Con specifico riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, la Regione può "designare uno o più **Organismi Intermedi** per lo svolgimento di determinati compiti dell'Autorità di Gestione o di Certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'Autorità di Gestione o di Certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto" (art. 123, comma 6). Inoltre, la Regione può "affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'Organismo Intermedio e l'Autorità di Gestione (una "sovvenzione globale" – art. 123, comma 7). L'Organismo Intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.

Come previsto nel POR FSE 2014/2020, l'individuazione degli Organismi Intermedi, quando riguarda l'attribuzione di compiti e mansioni ad Enti pubblici territoriali ovvero a "soggetti interamente pubblici in house", avviene sulla base di accordi negoziali ovvero attraverso un atto amministrativo con attribuzione diretta di risorse.

Quando l'individuazione degli Organismi Intermedi riguarda l'attribuzione di compiti e mansioni a "soggetti pubblici non aventi il carattere di struttura in house dell'Amministrazione" o a "soggetti privati con competenze specialistiche", la Regione procede a selezionare tali soggetti mediante procedura di evidenza pubblica.









Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

I criteri per la selezione di questi Organismi Intermedi saranno definiti di volta in volta, in relazione alle finalità e alle caratteristiche dell'operazione da svolgere. Tra questi criteri saranno comunque considerati la capacità realizzativa, la capacità economica e il radicamento nel territorio.

L'individuazione di Organismi Intermedi, le modalità attraverso cui la Regione intende selezionarli nonché i compiti e le mansioni ad essi attribuiti, saranno tempestivamente comunicate al Comitato di Sorveglianza.

I soggetti cui la Regione affida il ruolo di Organismo Intermedio sono tenuti ad osservare i criteri indicati nel presente provvedimento nonché tutte le procedure di attuazione applicabili alle operazioni per le quali è previsto il cofinanziamento del FSE.

Nel rispetto delle norme e dei principi nazionali e comunitari in materia di appalti pubblici e di concessioni, l'Autorità di Gestione potrà identificare eventuali situazioni specifiche di rilevanza regionale o nazionale, che saranno preventivamente esaminate e sottoposte, rispettivamente, al Comitato di Sorveglianza del PO o del Sottocomitato nazionale risorse umane del QSN.

In ogni caso la valutazione e la selezione delle iniziative cofinanziabili sarà operata applicando alle fattispecie in oggetto i criteri e gli strumenti sintetizzati nei capitoli seguenti.

6. I criteri di selezione delle operazioni del POR FSE Campania 2014/2020

In linea di massima, in caso di avvisi pubblici, le procedure dovranno prevedere la verifica di ammissibilità alla selezione, nonché la comunicazione degli esiti della selezione

I criteri di selezione previsti, pertanto, quando pertinenti si articolano in quattro tipologie:

- **criteri generali di ammissibilità** che rappresentano elementi imprescindibili dal punto di vista amministrativo e di rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, a fronte della cui eventuale carenza il finanziamento non può essere concesso. Questi criteri sono applicabili trasversalmente a tutti gli Assi e a tutte le azioni del PO;
- **•criteri specifici di ammissibilità** che rappresentano i requisiti individuati in relazione alla specificità dell'azione/attività e della linea di intervento, strettamente collegati ai contenuti del progetto ed ai soggetti proponenti;
- •criteri di valutazione che definiscono la graduatoria delle operazioni ammissibili, sulla base di un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Essi comportano una valutazione quali/quantitativa sulla rispondenza del progetto alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del PO, subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità. Nell'ambito dei criteri di valutazione potranno essere inseriti anche criteri di valorizzazione di alcune tipologie/caratteristiche dei potenziali beneficiari.
- **•criteri di premialità**, che consentano un'ulteriore qualificazione delle operazioni orientandoli verso particolari ambiti di interesse, quali, a titolo esemplificativo, la capacità di costruire percorsi integrati di inclusione attiva, la capacità di aggregazione in rete dei diversi attori coinvolti, di innovazione sociale e tecnologica, ecc.).







Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

La selezione delle operazioni, inoltre, dovrà garantire pari trattamento ai beneficiari presenti sul territorio regionale, assicurando così pari opportunità di accesso.

L'azione amministrativa sarà, in ogni caso, orientata a garantire la più ampia partecipazione dei potenziali beneficiari del POR Campania FSE 2014 – 2020, in linea con quanto stabilito dagli attuali orientamenti giurisprudenziali.

Con riferimento alla **pubblicità** dei criteri di selezione si procederà conformemente a quanto richiesto dalla normativa vigente e, in ogni caso, l'attuazione del principio sarà garantita tramite:

- •la pubblicazione sul sito internet del POR FSE Campania 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione del documento relativo ai criteri di selezione approvato dal Comitato di Sorveglianza al fine di garantire la più ampia diffusione e raggiungere tutti i potenziali beneficiari;
- •la pubblicazione sul sito internet del POR FSE Campania 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione delle procedure di attivazione delle operazioni approvate contenenti la descrizione dei criteri di selezione adottati;
- •la pubblicazione delle graduatorie definitive adottate mediante applicazione dei criteri di selezione, sul sito internet del POR FSE Campania 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il rispetto del principio di **trasparenza** in fase di selezione delle operazioni verrà garantita attraverso:

- l'adeguata documentazione di tutte le fasi in cui si articola la valutazione delle operazioni;
- l'utilizzo di chiare procedure di comunicazione degli esiti delle valutazioni ai potenziali beneficiari con indicazione delle motivazioni per l'accettazione o per il rigetto delle domande presentate.

6.1 Criteri generali di ammissibilità

Nel dettaglio, tra i Criteri generali di ammissibilità rientrano:

- •rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando
- •rispetto delle modalità di presentazione della domanda
 - **completezza e correttezza** della domanda di finanziamento, da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dalle procedure di attivazione;
 - rispetto della **procedura di attivazione di riferimento** e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative;
 - ammissibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (avvisi, bandi), dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FSE;
 - sussistenza delle capacità amministrativa, finanziaria e operativa in capo al proponente.







6.2 Criteri specifici di ammissibilità

Unione Europea

I Criteri specifici di ammissibilità fanno preciso riferimento ad elementi quali:

- •possesso di specifici requisiti soggettivi indicati dal bando/avviso;
- •localizzazione degli interventi (se prevista);
- •adeguatezza della struttura patrimoniale e/o della capacità economica del soggetto proponente rispetto a quanto previsto dal bando.

6.3 Criteri di valutazione

- I Criteri di valutazione vengono individuati affinché sia possibile selezionare i progetti che presentino le caratteristiche atte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi che il programmatore intende perseguire. Più in particolare, la selezione dei progetti cui corrisponde una domanda di finanziamento, a prescindere dalla modalità di assegnazione delle risorse che verrà adottata, si fonda su una metodologia di valutazione che, in riferimento all'oggetto da valutare, prevede la definizione dei seguenti elementi:
- •criteri: rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti definiti;
- •gli indicatori: sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite, in funzione di un criterio dato e che supportano la formulazione di un giudizio;
- •gli standard di riferimento: definiscono i diversi livelli di successo in corrispondenza dei quali un intervento sarà valutato;
- •il sistema di pesi: rappresenta l'ordinamento delle preferenze/scelte e indica se un criterio è più (o meno) importante di un altro nella formulazione di un giudizio.
- •il punteggio: costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.

Questi elementi sono presenti in qualsiasi processo valutativo, sia che questo riguardi le operazioni destinate alla persona e finanziate attraverso procedure ad evidenza pubblica, sia che si tratti di gare d'appalto per l'acquisizione di servizi.

Anche nel caso in cui la valutazione sia diretta alla selezione di soggetti cui erogare incentivi, nelle diverse forme previste, possono essere definiti tutti gli elementi sopra elencati.

I contenuti specifici di ciascun elemento costitutivo il sistema di valutazione (criteri, indicatori, standard, pesi e punteggio), al fine di assicurare la trasparenza del processo valutativo, sono esplicitati all'interno del bando/avviso o nelle disposizioni tecniche di dettaglio.

I criteri generali su cui si fonderà la valutazione delle proposte progettuali e che costituiscono il quadro di riferimento per la selezione delle operazioni si articolano in tre dimensioni principali, per ciascuna delle quali, a fini di chiarezza e **a titolo meramente esemplificativo** possono essere elencati alcuni aspetti di dettaglio:







Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

1. Qualità

- •chiarezza, completezza e coerenza interna della proposta (coerenza dei contenuti, degli strumenti e delle tipologie di destinatari ed adeguatezza rispetto agli obiettivi del progetto);
- •innovazione (innovatività della strategia rispetto alle modalità consolidate di intervento; innovatività delle metodologie e delle soluzioni organizzative adottate; innovatività dei prodotti/servizi offerti rispetto allo stato dell'arte), trasferibilità delle innovazioni proposte;
- •qualità del modello organizzativo e/o del soggetto proponente (adeguatezza del modello organizzativo rispetto agli obiettivi progettuali; esperienza pregressa, possesso di capacità tecniche e professionali adeguate all'erogazione del servizio richiesto, professionalità coinvolte);
- •reti e partenariato (caratteristiche dell'organizzazione, adeguatezza e rappresentatività territoriale).

2. Efficacia potenziale e sostenibilità

- •rispondenza ai bisogni del territorio;
- •coerenza con le finalità/obiettivi del PO e del bando/avviso;
- •sinergia con altri strumenti di intervento della politica regionale, nazionale e comunitaria.

3. Economicità

- •coerenza del piano di finanziamento;
- •equilibrio interno al piano;
- •congruità dei costi.

I singoli avvisi possono prevedere i criteri che maggiormente sono coerenti con l'obiettivo specifico / priorità d'investimento del POR e tipologie specifiche di azione.

In funzione delle operazioni da finanziare e dei dispositivi di attuazione previsti, potranno essere selezionati anche alcuni dei criteri di valutazione sopra individuati prevedendo una diversa combinazione degli stessi.

6.4 Criteri di premialità

Oltre a quanto esemplificato ad inizio capitolo relativamente ai criteri di premialità, per il FSE è stata prevista una dimensione per i "temi secondari" che mira a rilevare il contributo del Fondo agli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del RDC (OT 2 e OT 4). A tale scopo, il PO ha previsto nelle Tabelle 11 "Dimensione 6 - Tematica secondaria del FSE", risorse specifiche per il:

 sostegno all'uso efficiente delle risorse e al passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio;







Comitato di Sorveglianza 25 novembre 2015

 miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime.

I bandi/avvisi pubblici possono, quindi, prevedere premialità in relazione ad interventi che concorrano al rispetto dei principi generali sopra indicati e/o concernenti una o più tematiche secondaria del FSE.

Ulteriori ambiti di premialità possono essere definiti per consentire la selezione di progetti che valorizzano il potenziale di eccellenza della Regione, fornendo opportunità di occupazione sostenibile, nell'ambito dell'innovazione tecnologica del sistema della ricerca regionale e dello sviluppo della capacità innovativa delle imprese. Altri criteri premiali possono essere individuati per selezionare interventi coerenti con la strategia di Sviluppo Urbano e delle Aree Interne.

6.5 Criterio economico

La scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell'offerta, sulla base delle norme vigenti è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell'appalto e, dunque, all'importanza che, nella specifica ipotesi, hanno i fattori "prezzo" e "contenuti qualitativi". Conseguentemente, le scelte concretamente poste in essere nelle clausole della lex specialis rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante.

L'individuazione, pertanto, del corretto rapporto tra le due componenti, deve essere effettuata dalla stazione appaltante sulla base di una preliminare valutazione correlata:

- al mercato di riferimento ed alle tipologie di tecnologie presenti e dei relativi costi;
- al numero dei potenziali concorrenti in grado di garantire soluzioni idonee e qualitativamente rispondenti ai requisiti ricercati;
- al grado di puntualità delle specifiche tecniche poste a base di gara.

Di norma il peso del da attribuire al criterio economico oscilla tra il 20% e il 30% in funzione della tipologia di operazione.

7. I criteri di selezione ed i principi orizzontali

Al fine di garantire procedure di selezione di qualità, il PO assicura il pieno rispetto dei principi orizzontali comunitari, ai sensi degli articoli 7 "Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione" e dell'articolo 8 "Sviluppo sostenibile" del Regolamento 1303/2013, nella fase di programmazione degli avvisi/bandi e nella fase di valutazione delle proposte. La selezione delle proposte progettuali avverrà quindi anche tenendo conto dell'esplicita potenzialità che le iniziative presentate possiedono in coerenza con i principi di non discriminazione e pari opportunità, nonché di sviluppo sostenibile, non solo nella dimensione ambientale ma anche sociale.

Con riferimento allo sviluppo sostenibile ci si propone di realizzare azioni di promozione, educazione allo sviluppo sostenibile e di diffusione e informazione sulle tematiche ambientali all'interno delle azioni formative e azioni di diffusione, fra la forza lavoro, delle competenze necessarie per operare in sicurezza, nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale e per identificare e prevenire le situazioni di rischio personale, collettivo e ambientale.







8. Strumenti Finanziari

Unione Europea

Si precisa che, nel caso in cui i contributi del Programma intervengano a sostenere strumenti finanziari, gli stessi verranno istituiti nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e successivi atti delegati. In particolare:

- •il sostegno di strumenti finanziari al Programma sarà determinato sulla base degli esiti della valutazione ex ante predisposta ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) N. 1303/2013;
- •il soggetto gestore dello strumento finanziario sarà individuato tenendo in considerazione le previsioni di cui all'art. 6 e 7 del Regolamento Delegato (UE) N. 480/2014.

9. Modalità di selezione delle operazioni ai fini dell'assegnazione delle risorse ed individuazione dei criteri generali

Al fine di improntare la propria attività a criteri di massima trasparenza, la Regione Campania adotterà opportuni strumenti di lavoro per supportare le strutture deputate all'attuazione del Programma nelle procedure di selezione e valutazione delle operazioni in continuità con la modulistica già adottata nel precedente ciclo programmatorio¹.

Per le operazioni già avviate sul POR Campania FSE 2014-2020, nelle more dell'approvazione del presente documento, sono stati ritenuti validi i criteri e le procedure adottati nella programmazione 2007-2013.

_

[&]quot;Vademecum per la predisposizione di avvisi e bandi regionali", testo di riferimento per i funzionari regionali che redigono bandi e avvisi, nato per la condivisione dei documenti da pubblicare e trasversale alle aree di afferenza del FSE; "Vademecum per la valutazione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo", con l'obiettivo di fornire una guida operativa a supporto di tutti coloro che sono coinvolti nel processo attuativo del PO FSE, e che necessitano di criteri per la valutazione delle proposte progettuali ed uniformare per quanto possibile le procedure ed i criteri di valutazione delle operazioni.